

DECRETO N. 1049 DEL 18/10/2024 DEL DIRETTORE GENERALE

<u>OGGETTO:</u> SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI - ESTENSIONE CONTRATTUALE



IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

- a seguito di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 76 comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante stipula di contratto ponte, mediante piattaforma Sintel di Regione Lombardia, nelle more adesione ad apposita Convenzione ARIA_2023_062, con Decreto n. 425 del 24/04/2024, si è aggiudicato a favore dell'operatore economico ECOERIDANIA SPA con sede legale in Via Pian Masino 103/105, ARENZANO (GE) P.IVA 3033240106, il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti e servizi connessi per un importo pari ad € 1.927.628,49 oneri ed iva inclusa;
- nella Lettera di invito della suddetta gara è prevista all'art 5, lettera b) la possibilità di effettuare una modifica contrattuale, ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023 per servizi attinenti all'oggetto per un importo massimo di € 300.000.00;
- il Direttore Sanitario, Dott.ssa Marianna Lorenzoni, ha istituito tavoli tecnici al fine di definire una nuova modalità di ritiro presso le sedi decentrate di ASST Mantova;

RILEVATA l'esigenza, di attivare e garantire un servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti a potenziale rischio infettivo (Codice CER 18.01.03*) da nuove unità produttive identificate;

PRECISATO che i rifiuti saranno conferiti ad impianto di smaltimento autorizzato rilasciando al produttore la I copia del Formulario di Identificazione dei Rifiuti;

CONSIDERATO che con nota del 10.07.2024 si è proceduto a richiedere un'offerta all'operatore economico ECOERIDANIA SPA con sede legale in Via Pian Masino 103/105, ARENZANO (GE) P.IVA 3033240106, per il servizio di cui in premessa;

ACQUISITA nota prot. 53473/2024 con il quale l'operatore economico ECOERIDANIA SPA con sede legale in Via Pian Masino 103/105, ARENZANO (GE) P.IVA 3033240106, offriva per l'attivazione del nuovo servizio, presso le nuove sedi produttive, un importo di € 35,00/presa e per lo smaltimento del CER 18.01.03, 1,73 €/ kg ovvero il medesimo importo offerto in sede di gara;

CONSIDERATO che:

- non risulta opportuno individuare un diverso fornitore a cui affidare il servizio e le attività complementari e supplementari, ricorrendo ad una nuova procedura di affidamento, la quale comporterebbe un notevole disguido, in ossequio al principio di economicità;
- l'affidamento mediante estensione del contratto, al medesimo fornitore della prestazione principale, nonché connessa all'appalto garantisce il rispetto del requisito di interoperabilità;



- la modifica contrattuale non altera la struttura del contratto;
- il principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs 36/2023 il quale costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 comma 449 della L. 27 dicembre 2006, n. 296,come modificato dall'art. 7 comma 1 del Decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella L. 6 luglio 2012, n. 94 "nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui all'art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e dell'art. 58 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, gli Enti del Servizio Sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle Centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali o convenzioni quadro stipulate da Consip SpA";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 comma 510 della L. 28 dicembre 2015 n. 208, le Amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso dette convenzioni pos- sono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione dell'organo di vertice amministrativo trasmessa al competente ufficio della Corte dei Conti qualora il bene o servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della medesima Amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali;

CONSIDERATE le determinazioni regionali in ordine alla gestione del servizio socio sani tario per l'anno 2024 adottate con DRG n. XII/1827 del 31.01.2024 e le normative in essa richiamate in quanto vigenti, nonché le pregresse deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia ivi elencate, in quanto specificatamente pertinenti alla funzione di programmazione, acquisto e controllo delle risorse strumentali necessarie al funzionamento del sistema;

CONSIDERATO in particolare che, ai sensi delle sopra citate determinazioni regionali, è stabilita per le aziende ed enti del sistema sanitario regionale l'obbligatorietà di adesione alle Convenzioni stipulate da ARIA s.p.a. e CONSIP s.p.a, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della citata L. 23 Dicembre 1999, n. 488, l'espresso divieto di attivare procedure di acquisto relative a beni e/o servizi già oggetto contratti/Convenzioni stipulati dai medesimi enti, nonché il divieto di attivare procedure di acquisto autonome relative ad iniziative per approvvigionamenti già oggetto di programmazione sanitaria a livello regionale ed attribuite al suddetto soggetto aggregatore;

CONSIDERATO che, fermo restando quanto sopra, dette aziende ed Enti potranno attivare procedure autonome, inviando informazione preventiva alla Direzione Generale Welfare, soli in casi eccezionali e per una durata e quantità limitate a soddisfare il



fabbisogno aziendale fino alla data di attivazione delle Convenzioni programmate a livello aggregato;

CONSIDERATO che ai sensi delle sopra citate disposizioni, le Aziende sanitarie, in sede di programmazione dei propri acquisti, sono tenute conseguentemente a verificare che siano disponibili convenzioni regionali o in subordine di Consip, con la possibilità in caso negativo di attivare autonome procedure ci acquisto per la stipula di contratti di durata limitata fino alla attivazione della Convenzione regionale già nel frattempo programmata;

PRECISATO che il servizio di cui trattasi è oggetto del D.P.C.M. 11/07/2018, adottato ai sensi dell' art. 9 comma 3 del DL 24 aprile 2014 n. 66 convertito nella Legge 23 giugno 2014, se non all'interno delle soglie annuali di obbligatorietà ivi previste, salvo richiedere al medesimo soggetto aggregatore, l'attivazione della relativa procedura di acquisto, per le esigenze di approvvigionamento in tali ambiti merceologici, qualora non sia già attiva una convenzione dello stesso soggetto o di Consip;

CONSIDERATO che non risulta ancora attiva la Convenzione ARIA 2023 062;

RITENUTO per le motivazioni di cui in premessa, di dover procedere, ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023 all'estensione del contratto, con l'operatore economico ECOERIDANIA SPA con sede legale in Via Pian Masino 103/105, ARENZANO (GE) P.IVA 3033240106, per un importo stimato in € 40.000,00 oltre iva, considerando un numero massimo di 1.000 ritiri sino al periodo di scadenza contrattuale del 30.04.2025;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), a cui sono attribuite le funzioni di cui all'art. 15 del D.Lgs n. 36/2023, è stato individuato nel Dr. Cesarino Panarelli, Diret - tore della Struttura Complessa Gestione Acquisti;

RITENUTO di confermare:

- secondo quanto previsto dall'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto la Dott.ssa Arianna Boschetti, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte della Ditta aggiudicataria di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti il servizio di cui trattasi;
- quali di quali Direttori Operativi relativamente al contratto i seguenti Professionisti:
 - la Coordinatrice Stellina Cestari, per il P.O. di Mantova;
 - la Sig.ra Monica Gresele, per il P.O. di Borgo Mantovano;
 - la Sig.ra Simona Zanella, per i Presidi di Asola, Bozzolo e Viadana;
 - la Sig.ra Annamaria Torelli, per le REMS di Castiglione delle Stiviere;

PRECISATO che il suddetto importo di estensione contrattuale, verrà contabilizzato, per un importo stimato pari ad € 40.000,00 oltre iva al 22% sul conto economico 80450545 (servizio di smaltimento rifiuti speciali) e 80450546 (TERR servizio di smaltimento rifiuti speciali) dei bilanci di esercizio 2024/2025 di questa A.S.S.T;

PRESO ATTO dell'attestazione di regolarità e di legittimità del presente provvedimento espressa da PANARELLI CESARINO Direttore della Struttura GESTIONE ACQUISTI, e da PANARELLI CESARINO, responsabile del procedimento;

DATO ATTO che il Direttore della Struttura Complessa Bilancio - Programmazione Finanziaria e Contabilità attesta la regolarità contabile e l'imputazione a Bilancio derivante dal presente provvedimento;

CONSIDERATA l'assenza temporanea del Direttore Socio Sanitario;

PRESO ATTO della delega conferita con nota protocollo n. 22281 del 19.04.2024 al Direttore F.F. Dipartimento Salute Mentale e delle Dipendenze, Dr. Pinotti Andrea, di sostituzione del Direttore Socio Sanitario in caso di assenza di guest'ultimo;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario f.f.;

DECRETA

- di estendere il contratto in essere, ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023, con l'operatore economico ECOERIDANIA SPA con sede legale in Via Pian Masino 103/105, ARENZANO (GE) P.IVA 3033240106;
- 2. di dare atto che la presente estensione in via presuntiva comporta, per il periodo 28.10.2024 30.04.2025, una spesa pari ad € 48.800,00 iva inclusa, da imputare sul conto economico 80450545 (servizio di smaltimento rifiuti speciali) e 80450546 (TERR servizio di smaltimento rifiuti speciali) dei bilanci d'esercizio 2024/2025 di questa Azienda Socio Sanitaria Territoriale;
- **3.** di confermare Responsabile Unico del Progetto (RUP), a cui sono attribuite le funzioni di cui all'art. 15 del D.Lgs n. 36/2023, il Dr. Cesarino Panarelli, Direttore della Struttura Complessa Gestione Acquisti;
- **4.** di confermare secondo quanto previsto dall'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto la Dott.ssa Arianna Boschetti, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza



da parte della Ditta aggiudicataria di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti il servizio di cui trattasi

- **5.** di confermare quali Direttori Operativi relativamente al contratto i seguenti Professionisti:
 - la Coordinatrice Stellina Cestari, per il P.O. di Mantova;
 - la Sig.ra Monica Gresele, per il P.O. di Borgo Mantovano;
 - la Sig.ra Simona Zanella, per i Presidi di Asola, Bozzolo e Viadana;
 - la Sig.ra Annamaria Torelli, per le REMS di Castiglione delle Stiviere;
- **6.** di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

PRESO ATTO dei pareri di

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DIRETTORE SANITARIO
DIRETTORE SOCIOSANITARIO F.F.

AVALDI GUIDO LORENZONI MARIANNA PINOTTI ANDREA

DIRETTORE GENERALE
GEROLA ANNA

(atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge)